

RAFFRONTO	
L.R. n. 37 del 31 dicembre 2015 Modifica alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 e s.m.i. (procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).	Proposta di legge n. 390/10[^] di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"
	Art.1 <i>(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)</i>
Art.4 <i>Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto</i>	<i>Identico</i>
1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.	<i>Identico</i>
2. Salvo quanto previsto al comma 2 bis, ogni modifica strutturale che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.	2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale
2.bis Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.	<i>Abrogato</i>
3. Il Settore tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria	<i>Identico</i>
4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge.	<i>Identico</i>

<p>5. L'autorizzazione rilasciata dal Settore tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della L. 64/1974 e all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Settore tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Settore tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del D.P.R. 380/2001.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata, a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art.6 <i>Verifiche</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla L. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente</p>	<p><i>Identico</i></p>

Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche	
a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:	<i>Identico</i>
1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;	<i>Identico</i>
2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001;	<i>Identico</i>
3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;	<i>Identico</i>
4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;	<i>Identico</i>
5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;	<i>Identico</i>
b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:	<i>Identico</i>
1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;	<i>Identico</i>
2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;	<i>Identico</i>
3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;	<i>Identico</i>
4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;	<i>Identico</i>
5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per	<i>Identico</i>

come specificato nel regolamento di attuazione;	
6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. n. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;	<i>Identico</i>
7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;	<i>Identico</i>
8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.	<i>Identico</i>
3-bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.	<i>Identico</i>
3-ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:	<i>Identico</i>
a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;	<i>Identico</i>
b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;	b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del DPR n. 380/2001;
c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.	<i>Identico</i>
3-quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.";	<i>Identico</i>
4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.	<i>Identico</i>